

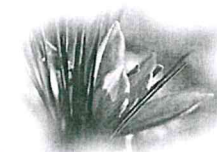


COMUNE DI TURRI

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza Sandro Pertini, 1 – Cap. 09020 TURRI

Tel. 0783 95026
E-mail turri.vigilanza@tiscali.it
Cod. fisc. 82001010923

Fax 0783 95373
www.comune.turri.ca.it
Partita Iva 00541170924



Paese dello
zafferano D.O.P.

Prot. 2015/19

Numero 4	O G G E T T O	ADEMPIMENTI RELATIVI AL PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E PER L'IGIENE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO ANNO 2019
Data 16.05.2019		

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- a) la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;
- b) La L.R. 27 aprile 2016 n. 8;

VISTO, in particolare, l'art. 3 della Legge 353/2000, che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innescio di incendi;
VISTE le prescrizioni Regionali antincendio 2017/2019 - Aggiornamento 2019, approvate con delibera G.R. n 17/2 del 03/05/2019;

RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

CONSTATATO che le cause del devastante fenomeno sono in gran parte imputabili alla condizione di abbandono e incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, che hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATA la necessità che vengano effettuate da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree urbane, lotti ineditati, una costante, integrale e continua pulizia, unitamente ad un'attività di mantenimento delle suddette aree;

CONSIDERATO che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima particolarmente favorevole e piovoso di questo periodo, favoriscono il proliferare di insetti e dei parassiti nocivi per la salute umana, pertanto, occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo al **1° giugno p.v. il termine ultimo** per il taglio e la rimozione delle erbacce **all'interno del centro abitato**;

VISTA la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

VISTO la legge □ 23.12.1978, n. 833;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265;

VISTO il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare l' art. 50;

ORDINA
PARTE I^a

- A) All'interno del centro abitato i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericoli o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l'asporto delle stesse e dei residui di falciatura delle aree entro il **1° giugno 2019**;
- B) relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate, entro la data del **1° giugno 2019**, lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, da realizzarsi mediante ripulitura o aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio.

Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà con l'emanazione di un ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà il differimento all'autorità giudiziaria e si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

- C) Allo scopo di contribuire al mantenimento del decoro urbano e di non arrecare danni a cose e persone, i proprietari e/o conduttori di terreni o cortili nei quali vi siano alberi, arbusti o siepi devono potarli a filo dei muri delle loro proprietà private.
- D) E' fatto obbligo altresì ai proprietari e/o conduttori di immobili di provvedere alla rimozione di eventuali erbacce spontanee, presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri di recinzione e nei terreni confinanti con la pubblica via ;

PARTE II^a

Entro il **1° giugno 2019** tutti i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d'uso del suolo ed ubicati al di fuori del centro abitato, dovranno provvedere alla: - eliminazione e rimozione di erbe, rovi e sterpi e di qualsiasi altro materiale secco che possa costituire pericolo d'incendio l'area limitrofa alle strade pubbliche creando una fascia di almeno 3 metri ivi comprese le strade comunali e vicinali ; - i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a realizzare una fascia parafuoco avente una larghezza minima di metri 5 intorno ai fabbricati rurali e a i chiusi destinati a ricevere bestiame.

E SI RENDE NOTO

Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo".

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C";

Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla Stazione Forestale competente per territorio (Stazione Forestale di Barumini) oppure agli Ispettorati Forestali competenti.

Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima dello spettacolo all'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello "Allegato B", purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.

AVVERTE

Che trascorso inutilmente il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, l'inadempienza sarà perseguita a termini di legge;

Le violazioni alle Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. 8/2016 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €. 1.032,00 (milletrentadue/00) e non superiore ad €. 10.329,00 (Diecimilatrecentoventinove/00);

La violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 25,00 (Venticinque/00) ad €. 500,00 (Cinquecento/00).

SI AVVERTE che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DEMANDA alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale;

A norma dell'art. 8 della stessa legge n° 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è nominato il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune: www.comune.turri.vs.it e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a: Questura di Cagliari-Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari-Ufficio Polizia Locale Turri-Ufficio Tecnico Turri-Comando Stazione Carabinieri Barumini-Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale Barumini-Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cagliari.

IL SINDACO
Picchedda Martino